



COMUNE di SAMPEYRE

Lavori di realizzazione impianto di abbattimento
del cromo esavalente in Località Villar

Livello di progettazione:

PROGETTO

Oggetto elaborato:

Schema di contratto

Progetto:



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale €5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione:

(Ordine Ingegneri di Cuneo n.° A1886)

Dott. Ing. Fabio Monaco

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Roberto Beltritti

COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo elaborato	N. elaborato	REV.	DATA
SC00465	ES	GE	TX	09	00	13.09.2019

REV.	Descrizione:	DATA:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
00	EMISSIONE per consegna progetto	13.09.19	L.Fresia	F.Monaco	R.Beltritti

AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.p.A.

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DEL CROMO

ESAVALENTE IN LOCALITA' VILLAR NEL COMUNE DI SAMPEYRE

CODICE PROGETTO: SC00465

Codice CIG

L'anno duemiladiciannove (2019) addì (.....) del mese di

.....

Si stipula il presente contratto tra:

L'AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA Società per Azioni siglabile

A.C.D.A. S.p.a., codice fiscale 80012250041, P.IVA 02468770041, nella

persona del Presidente, Legale Rappresentante, Livio Quaranta, nato a Gaiola

(CN) il 07/07/1947, domiciliato per la carica presso l'Azienda stessa il quale

agisce in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto, di seguito denominata

anche "Stazione appaltante"

E

L'impresa con sede legale in, Via,

C.F./P.IVA, nella persona del

....., sig., nato a

....., residente in, che interviene nel

presente atto e lo sottoscrive in qualità di Legale rappresentante dell'impresa,

di seguito denominata anche "Appaltatore".

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. in data

..... di assegnazione importo di spesa e nomina del R.U.P. è stata

autorizzata la spesa per LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DEL CROMO ESAVALENTE IN LOCALITA' VILLAR NEL COMUNE DI SAMPEYRE, per un importo dei lavori da appaltare di euro 151.172,40 di cui euro 147.552,40 oggetto dell'offerta di ribasso, ed euro 3.620,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta.

a) che con determina n del..... è stato approvato il progetto di LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DEL CROMO ESAVALENTE IN LOCALITA' VILLAR NEL COMUNE DI SAMPEYRE segnante un importo complessivo di € 170.000,00 così suddiviso:

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: €147.552,40
- Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 3.620,00
- Somme a disposizione: €18.827,60

b) che in seguito a procedura ai sensi dell'art. del D.Lgs n. 50/2016, il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. in data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del%;

c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera b) ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi euro (diconsi euro/...), di cui:

a) euro per lavori;

c) euro 3.620,00 per oneri relativi all'applicazione dei piani di sicurezza ex D.lgs. 81/2008.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" e, pertanto, ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale

offerto dall'Appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Sono parti integranti del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Cuneo, all'indirizzo di Corso Nizza 88, presso la sede legale di ACDA Spa.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da questo indicato.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante,

a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto, la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli di cui al presente contratto nonché tutti quelli allo stesso imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 ed ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo saranno ammesse, sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del Codice Appalti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro **50.000,00 (trentacinquemila)**.

2. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
3. In ogni caso:
- a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

6. E' prevista l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 13. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 ed in particolare:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti

sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di mese 1 dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) ipotesi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può avviare il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei contratti.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza.

3. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse da quelle già esaminate, raggiungano nuovamente il 5 per cento dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque del limite massimo

complessivo del 15 per cento. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 209 e 210 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della Stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e

misura di cui all'art. 30 del Codice Appalti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla Stazione appaltante il "Piano di sicurezza e coordinamento" redatto ai sensi dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al presente atto non allegato e conservato agli atti della stazione appaltante, impegnandosi l'Appaltatore a rispettarlo e farlo rispettare dai propri dipendenti. L'Appaltatore ha consegnato il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Detto Piano Operativo di Sicurezza è stato verificato positivamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'accettazione da parte dell'appaltatore del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e la redazione del piano

operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1, lett. a), all'art. 18 comma 1, lett. z), e all'art. 26, commi1) lettera b), e comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera la Stazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, nonché alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore ha altresì consegnato:

- autocertificazioni relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008
- dichiarazione dell'organico medio annuo e contratto collettivo applicato.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di

divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 21. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'eventuale subappalto o cottimo per lavori ed opere speciali potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante unicamente per le lavorazioni che l'Impresa appaltatrice con apposito documento presentato in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare nel limite del 40% così come stabilito dal D.L. 32/2019 recante **“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”**, più noto come **“sblocca-cantieri”** e con il rispetto delle condizioni previste all’art. 105 del Codice Appalti.

Il subappalto non sarà autorizzato ad imprese che hanno partecipato alla procedura di gara.

La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Nel caso in cui non ricorrano dette condizioni, il pagamento dei lavori oggetto di subappalto sarà eseguito in capo all'Impresa appaltatrice. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. in data rilasciata da - per l'importo di euro

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 123/2004.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al

riguardo.

2. L'Appaltatore ha consegnato copia della polizza di assicurazione n. stipulata con, per la copertura per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, con i seguenti massimali: €100.000,00 per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; non inferiore ad € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

Al presente contratto vengono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale l'Elenco Prezzi unitari di progetto (Allegato A) e il Computo Metrico Estimativo (Allegato B).

Il Capitolato Speciale d'Appalto, gli elaborati progettuali e i documenti tecnici ed amministrativi citati nel presente contratto che la ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte vengono conservati agli atti nel fascicolo d'ufficio.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.L. n. 104

del 2010.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 26 - Controlli ed accertamenti.

L'A.C.D.A. S.p.A. ha nominato per i presenti lavori, come proprio rappresentante, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nel Regolamento D.P.R. 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le regole della buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Beltritti - ACDA Spa;

Direttore dei Lavori: Ing. Fabio Monaco - ACDA Spa;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Daniele Rosso

Art. 27 Regime IVA

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA nella misura del 22%.

Art. 28 - Trattamento dati personali

Con la firma del presente contratto, l'Appaltatore esprime il proprio consenso previsto dalla Legge 196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità connesse o strumentali al rapporto contrattuale, nonché il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla L. n. 196/2003.

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il presente contratto viene stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti in modalità elettronica mediante scrittura privata; verrà sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

La presente scrittura privata è completa e costituisce precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale.